

E.N.P.A.F.
**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI**

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Fax 06 5917732 Cod. Fisc. 80039550589

Roma, 27 giugno 2016

PRESIDENZA

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Farmacisti

ENPAF



ENPAFU00236122016

Del : 27/06/2016 - 11:44

Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
E.N.P.A.F.

LORO SEDI

Oggetto: approvazione modifica art. 21 del Regolamento di previdenza e assistenza –
Estensione del beneficio della riduzione per disoccupazione da 5 a 7 anni.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 14 giugno 2016, ha approvato la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 3 del 28 aprile 2016, che permette l'estensione da cinque a sette anni del periodo durante il quale l'iscritto, che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea ed involontaria, può beneficiare della riduzione del contributo nella misura dell'85% oppure del contributo di solidarietà (riservato agli iscritti per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2004) pari all'1% della quota contributiva intera.

La predetta approvazione verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La modifica del Regolamento esclude la possibilità di un'applicazione retroattiva e, su espressa richiesta dei Ministeri vigilanti, ha un'efficacia limitata per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018.

L'estensione da cinque a sette anni, entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2016, verrà applicata d'ufficio in favore degli iscritti che abbiano esaurito il periodo massimo di cinque anni al 31.12.2015 (ultimo anno 2015) e che abbiano quindi subito l'applicazione dell'aliquota ridotta al 50% per l'anno 2016.

Questi iscritti non dovranno presentare alcuna domanda di riduzione, ma saranno destinatari dello sgravio automatico dell'aliquota contributiva e avranno titolo a chiedere il rimborso della quota contributiva 2016 eventualmente versata in eccesso.

Diversamente, gli iscritti che abbiano esaurito il quinquennio di disoccupazione prima del 2015, tra essi innanzitutto gli iscritti che si trovino attualmente assoggettati all'aliquota contributiva ridotta del 50%, potranno tornare a beneficiare delle riduzioni contributive per disoccupazione già per l'anno in corso, proponendo apposita domanda di riduzione **entro il termine di decadenza del 30 settembre 2016** .

Il testo del Regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione, aggiornato in forza della modifica approvata all'art. 21, è pubblicato sul sito internet dell'Ente www.enpaf.it.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Emilio Croce)

